

## **RELAZIONE MODIFICHE CONTRATTO CONCESSIONE NISSIM**

### **A AFFIDAMENTO ORIGINARIO**

La scelta del concessionario ha avuto luogo con procedura aperta sopra soglia comunitaria con le modalità di cui alla parte I e alla parte II del Codice, espressamente richiamate dal comma 2 dell'art. 164 del D.lgs n. 50/2016. La procedura è stata indetta con Decreto Dirigenziale n. 1078 del 29/03/2019.

I moduli assistenziali previsti in sede di gara si riferivano ad una struttura rivolta a n. 37 posti letto per autosufficienti e a n. 5 posti letto per anziani non autosufficienti nel modulo base residenziale.

La composizione dei moduli corrisponde alla valutazione dello stato degli ospiti così come certificati dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'Azienda USL toscana Nord Ovest zona-distretto Pisana.

La gara è stata aggiudicata, con decreto n. 3161 del 05/10/2020 al concorrente CONSORZIO BLU di Faenza sulla base del progetto presentato in sede di offerta che prevedeva, in modo coerente con le specifiche tecniche di gara, una copertura organica e rapportata alla presenza delle figure professionali ritenute necessarie nell'articolazione oraria descritta su base settimanale. Il valore economico della concessione corrisponde ad € 10.579.335,20 per una durata decennale. La concessione della struttura ha avuto decorrenza dalla data del 01/04/2021.

Nel corso di un sopralluogo della Commissione di Vigilanza in data 22/06/2021 sono stati espressi alcuni rilievi in ordine alla dotazione organica presente nella struttura con particolare riguardo alla carenza oraria di personale infermieristico, soprattutto nella fase di somministrazione dei farmaci agli ospiti. La condizione di autosufficienza verificata dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare non è stata, nel suo complesso, oggetto di una radicale revisione. Tuttavia, per alcuni ospiti, per ciò che concerne la condizione di autosufficienza che aveva reso legittima la dotazione presentata in sede di gara, è stata riscontrata una particolare condizione di fragilità tale da determinare la necessità di una maggiore copertura sanitaria.

In relazione alla circostanza che la Commissione di Vigilanza rappresenta organismo posto a tutela di rilevanti interessi pubblici a tutela della salute degli ospiti, le modifiche determinate dall'ispezione della stessa, hanno determinato, da parte del concessionario, la necessità di un adeguamento immediato.

Anche in assenza di una esplicita previsione riscontrabile nell'art. 175 del D. Lgs n.50/2016, che tratta esplicitamente delle modifiche dei contratti di concessione, deve essere comunque fatto riferimento, in quanto principio di carattere generale, all'art. 106 che disciplina la fattispecie delle modifiche dei contratti di appalto e che al comma 1 lett.c) individua tra le circostanze idonee a determinare una variante al contratto originario, non solo la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative ma anche di "provvedimenti di autorità ed enti preposti alla tutela di interessi rilevanti".

Per il periodo successivo, si è quindi posta la necessità, superato l'adeguamento immediato, di una revisione dei moduli originari, ciò che ha determinato la predisposizione di una proposta progettuale da parte della zona-distretto Pisana.

Il riesame della modularità assistenziale, sulla base di quanto disposto dal Capitolato di gara, rappresenta una delle fattispecie indicate in clausole chiare, precise ed inequivocabili, per la modifica del contratto di concessione e per la revisione del Piano Economico Finanziario.

### **B LA MODIFICA DEL PROGETTO ASSISTENZIALE**

La modifica delle specifiche tecnico-progettuali poste a base di gara e nell'offerta del concorrente aggiudicatario sono rappresentate nel progetto che costituisce parte integrante e sostanziale della variante che viene proposta e che rappresenta il documento previsto dall'art. 106, comma 14 del D. Lgs n. 50/2016,

indipendentemente dalla denominazione descritta nel testo della normativa "progetto esecutivo" più facilmente riferibile alla fattispecie dei lavori.

### **C VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA VARIAZIONE**

L'importo della variante, pari ad € 599.892,10 (corrispondente all'applicazione della quota sanitaria per i BIA pari ad € 44,42 per 37 ospiti per 365 gg) rapportata alla durata della sperimentazione determina una variazione del valore economico iniziale della concessione, corrispondente ad € 10.579.335,20, in una misura percentuale inferiore al 50% del valore economico come stabilito dal comma 2 dell'art. 175 del D. Lgs n. 50/2016 che dispone tale limite anche per eventuali modifiche successive che non possono essere "intese ad aggirare il presente Codice". L'importo rapportato ad un anno di sperimentazione del nuovo modulo, circostanza prevista dal comma 1, lett. a), ancorchè inferiore al 10% del valore economico iniziale della concessione determina comunque l'opportunità di procedere alla valutazione delle condizioni di cui al comma 7 dell'art. 175 del D.Lgs n. 50/2016.

In ordine a quanto stabilito dal comma in questione non si ravvisano le condizioni per ritenere che la previsione, nella gara originaria, del progetto modificato, avrebbe determinato variazioni in ordine alla partecipazione alla gara, svoltesi con le forme di pubblicità previste dalla procedura aperta sopra soglia comunitaria. Oltre che all'aspetto quantitativo, analoga considerazione deve essere espressa in ordine alle caratteristiche dei potenziali concorrenti tali da non determinare variazioni sotto l'aspetto delle condizioni di partecipazione alla gara e di presentazione e valutazione dell'offerta.


Pure in presenza di una modifica economica nei termini sopra evidenziati la variante non determina alterazioni dell'equilibrio economico-finanziario a favore del concessionario, in primo luogo sotto l'aspetto economico in presenza di una condizione di assoluta parità tra i maggiori ricavi determinati dalla diversa applicazione della tariffa regionale disposta per il nuovo modulo e i maggiori costi per garantire il rispetto dei requisiti obbligatori per garantire la funzionalità della struttura.

In secondo luogo, oltre che sotto l'aspetto economico, non vi sono vantaggi per il concessionario derivanti dall'attenuazione dei rischi rispetto al progetto originario.

Posto quanto sopra la variante rientra nella fattispecie prevista dall'art. 175 comma 1 lett. a) , applicandosi una clausola espressamente indicata negli atti di gara.

Non si riscontrano quindi motivi ostativi alla sua autorizzazione

Il Dirigente  
UOC Acquisizione servizi socio sanitari  
Dr. Franco Bensa



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO BENSA

DATA FIRMA: 26/05/2022 13:19:57

IMPRONTA: 64643138326364393735313066343364653965616334623731306536656234303739363434386262